



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Vista l'istanza depositata in data 04.03.2020 da _____ n. _____ il _____,
residente a _____ (c.f. _____) ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla
crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione del
patrimonio ex art. 14-ter della predetta legge;

esaminati gli atti e i documenti depositati, letta la relazione del professionista nominato a
svolgere le funzioni dell'O.C.C., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Si premette che ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, in alternativa alla proposta di composizione
della crisi, il debitore che si trovi in condizione di sovraindebitamento, in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni
depositando la relativa domanda corredata dai documenti di cui all'art. 9, commi 2 e 3, e di cui
all'art. 14-ter, comma 3.

L'apertura della procedura di liquidazione è subordinata alla verifica della sussistenza delle
condizioni di ammissibilità sopra richiamate, nonché alla verifica circa l'assenza di atti in frode ai
creditori negli ultimi cinque anni.



Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, la domanda di liquidazione è inoltre inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Nel caso in esame, pur ricorrendo le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), essendo effettivamente la _____ persona non soggetta o assoggettabile ad altre procedure concorsuali, e pur non dubitandosi della sussistenza di una situazione di sovraindebitamento, deve nondimeno evidenziarsi la carenza documentale di cui al comma 5 dell'art. 14-ter, dovuta ad un evidente errato presupposto giuridico su cui è formulata la domanda.

Dalla lettura del ricorso e dall'esame della documentazione allegata si evince infatti che la _____, separata legalmente dal _____, a seguito del decesso di quest'ultimo avvenuto in data _____ con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Forlì in data _____ ha dichiarato di accettare con beneficio d'inventario l'eredità relitta dal _____ (vedi pag. 9 del ricorso e doc. 24 allegato). Tuttavia, poche righe più sotto, sempre nel ricorso si legge che "successivamente, _____ rinunciava all'eredità del marito con presentazione dell'istanza in Tribunale in data _____". Di tale rinuncia non risulta prodotto l'atto depositato in Tribunale ma unicamente, quale all. 20, una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui la _____ dichiara di aver rinunciato definitivamente all'eredità di _____.

Non venendo in questa sede in rilievo la posizione delle figlie minori e di quelle già maggiorenni (soggetti estranei alla presente procedura), deve rilevarsi l'invalidità della rinuncia all'eredità effettuata dopo una precedente espressa accettazione, ancorché con beneficio d'inventario.

La dichiarazione di accettare l'eredità, sia che venga fatta in modo espresso o tacito, puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario, costituisce un atto irrevocabile, per cui un'eventuale successiva rinuncia alla medesima eredità deve considerarsi radicalmente inefficace e priva di qualsiasi effetto. L'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario impedisce infatti al chiamato,



che con l'accettazione diventa erede, di rinunciarvi in un momento successivo, come efficacemente espresso dalla nota locuzione latina "*semel heres semper heres*" (una volta eredi si è eredi per sempre).

L'unica conseguenza del mancato perfezionamento della procedura dell'accettazione beneficiata, vale a dire la redazione dell'inventario nei termini normativamente prescritti, determina unicamente la decadenza da tale beneficio e dunque l'assunzione della qualità di erede puro e semplice, con responsabilità estesa *ultra vires* (cfr. Cass. 16.11.2018, n. 29665: "*In relazione quindi alle eredità devolute a maggiorenne ed a soggetti capaci si è coerentemente affermato che (Cass. n. 16739/2005) se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487 e 488 c.c.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario").*

Nel caso in esame, esclusa qualsiasi efficacia di una tardiva rinuncia all'eredità (peraltro effettuata dalla dopo oltre due anni dalla dichiarazione di accettazione), dalla documentazione prodotta non è possibile evincere se la abbia redatto l'inventario e sia, dunque, da considerarsi erede beneficiata o ne sia decaduta, con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice di . Manca inoltre qualsiasi documentazione relativa al patrimonio ereditario relitto dal che consenta di ricostruire compiutamente la situazione.



Tali carenze impediscono di ritenere ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio così come proposta dalla _____, configurandosi la condizione ostativa di cui all'art. 14-ter, comma 5, l. 3/2012, senza considerare che tale rinuncia, in assenza di qualsiasi indicazione in merito al patrimonio attivo e ai debiti relitti, sarebbe stata idonea, se validamente fatta, ad integrare l'atto in frode ai creditori che, parimenti, avrebbe precluso l'ammissibilità ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 1, l. 3/2012.

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda proposta da _____ in data _____ diretta all'apertura di una procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012.

Si comunichi

Forlì, 10 marzo 2020

Il Giudice
dott. ssa

